



**FEDERAZIONE GILDAUNAMS**  
**GILDA DEGLI INSEGNANTI CATANIA**

Segreteria provinciale :via Vincenzo Giuffrida 172 – 95128 CATANIA

Tel.095/432850 Fax.095/504016 [sede1@gildact.191.it](mailto:sede1@gildact.191.it)

Sede di Caltagirone: viale Milazzo 169 tel.0933.22947

Mobilità 2008/2009 e docenti neoimmessi in ruolo l'1.9.2007

A cura del Prof. Vincenzo Nicolosi

Questo piccolo strumento informativo , il secondo della collana dei piccoli opuscoli pubblicati dalla Gilda degli Insegnanti di Catania, è stato ideato in quanto è appena uscito il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale Docente insieme al nuovo CCNL e la circolare che espone i termini della presentazione delle domande di mobilità per la sede definitiva .

Si è ritenuto, quindi , opportuno, in queste pagine dare alcune informazioni relative alle modalità dei trasferimenti per il personale docente neo assunto , della normativa e della modulistica

Nella speranza di aver prodotto uno strumento utile si ringrazia per l'attenzione.

Vincenzo Nicolosi

I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato sia dalla graduatoria di merito del concorso ordinario a cattedre per esami e titoli, bandito con DDG 1999 ovvero con DM 1990 sia dalla graduatoria ad esaurimento su sede provvisoria, con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2007 ovvero con nomina solo giuridica 1.9.2007, in quanto assunti oltre il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, per surroga o scorrimento delle graduatorie, avranno assegnata la sede definitiva con la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 2008/2009.

**I docenti neo immessi in ruolo, al fine di ottenere una sede definitiva per l'anno scolastico 2008/2009, partecipano alla seconda fase che concerne i trasferimenti da un comune all'altro della medesima provincia**

**I docenti in questione sono obbligati a produrre domanda di trasferimento entro e non oltre il 5.2.2008**

Nel caso non presentano domanda di mobilità entro il suddetto termine ovvero nel caso la presentano ma non sono soddisfatti, in quanto le sedi indicate non risultano disponibili, essi avranno assegnata una sede definitiva d'ufficio tra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti effettuati nella prima (fase comunale) e nella seconda fase (fase tra comuni diversi della provincia). Infatti l'ultima operazione della seconda fase, prevede ***il trasferimento d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nelle precedenti operazioni.***

**Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.**

### **Limitazioni alla mobilità per i docenti neo immessi in ruolo.**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 124/1999, i docenti neo immessi in ruolo non possono partecipare ai trasferimenti per altra provincia (trasferimento interprovinciale) per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, nel nostro caso l'1.9.2007 e non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio sempre a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo (1.9.2007).

**Il personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2006 (lo scorso anno) potrà produrre la domanda di trasferimento provinciale per il 2008/2009 ma non la domanda di trasferimento interprovinciale, mentre potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale per il 2008/2009 il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.2005.**

### **In sintesi:**

- **Docente assunto con decorrenza 1.9.2006** può presentare trasferimento in ambito comunale e provinciale, domanda di passaggio di ruolo e di cattedra in ambito provinciale e interprovinciale, in questo caso solo se ha superato l'anno di prova o di formazione.
- **Docente assunto con decorrenza 1.9.2005** può presentare trasferimento in ambito comunale, provinciale e interprovinciale, domanda di passaggio di ruolo e di cattedra

**in ambito provinciale e interprovinciale, in questo caso solo se ha superato l'anno di prova o di formazione.**

### **Non incorre in tali limitazioni:**

il personale docente non vedente ( art. 3 legge 28.3.1991);

il personale docente emodializzato (art. 61 legge 270/82);

il personale docente di cui all'art. 21 della legge 104/92 (portatori di disabilità con un grado di invalidità superiore a 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950, n. 648);

il personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo ( ad esempio cobaltoterapia);

il personale docente di cui al comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92 ( disabili con connotazione di gravità);

il personale docente che assiste un soggetto portatore di disabilità grave e bisognoso di assistenza continuativa e permanente di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (**i genitori** anche adottivi o **coloro che esercitano legale tutela** di portatori di disabilità in situazione di gravità, **il coniuge, il solo figlio in grado di prestare assistenza** al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori o siano deceduti o siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio o della figlia disabile grave, perché totalmente inabili, **uno dei fratelli o una delle sorelle**, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile. In situazione di gravità. [\(per informazioni più dettagliate si legga attentamente il punto V dell'art. 7 del CCNI del 20.12.2007.](#)

### **Mobilità professionale per i neo immessi in ruolo.**

**I docenti neo immessi in ruolo, pur in possesso dei requisiti previsti per il passaggio di cattedra e/o di ruolo, non possono produrre domanda di mobilità professionale per l'a.s. 2008/2009 in quanto, alla data di presentazione della domanda di mobilità, non hanno superato il periodo di prova o l'anno di formazione, tale divieto è chiarito, inequivocabilmente, dal comma 1 dell'art. 3 del CCNI 20.12.2007.**

### **Assegnazione provvisoria per i neo immessi in ruolo.**

Il docente immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2007 potrà chiedere, una volta ottenuta per trasferimento la sede definitiva, l'assegnazione provvisoria per il medesimo insegnamento o per altro insegnamento di cui è in possesso del titolo di abilitazione sia nell'ambito della provincia di titolarità sia nella provincia di ricongiungimento per il prossimo anno scolastico 2008/2009, se ne sussistono i motivi di seguito analiticamente indicati:

- ricongiungimento al coniuge **o al convivente**, purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazioni sanitarie.

*In pratica una docente napoletana assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2007 nella provincia di Milano su sede provvisoria, una volta ottenuta, per trasferimento, la sede definitiva con decorrenza 1.9.2008, ricorrendo i motivi sopra indicati, potrà produrre, nei termini che saranno fissati (orientativamente giugno/luglio 2008), la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale all'USP di Napoli per sedi della provincia di Napoli, inviando in fotocopia per conoscenza la domanda all'USP di Milano.*

*La stessa docente potrà anche negli anni seguenti, ricorrendone i motivi, ripresentare domanda di assegnazione provvisoria.*

*Per l'anno scolastico 2008/2009, avendone i requisiti (specifica abilitazione) non potrà presentare domanda di passaggio di cattedra o di ruolo per sedi della provincia di Napoli, non avendo superato l'anno di formazione.*

*Per il 2009/2010, superato l'anno di formazione e avendone i requisiti, (specifica abilitazione), potrà presentare domanda di passaggio di ruolo e di cattedra per sedi della provincia di Napoli.*

*Potrà chiedere il trasferimento interprovinciale dalla provincia di Milano per sedi della provincia di Napoli solo per l'a.s.2010/2011.*

## **I consigli pratici per i docenti neo immessi in ruolo.**

*Leggere attentamente del CCNI del 20.12.2007 i seguenti articoli e allegati:*

*art 2, art.3, art. 6, art.7, art. 9, art. 13 comma 2,art. 14, art. 17, art. 18, art. 19, art. 25, allegato C (relativamente alla seconda fase dei movimenti); allegato D ( tabella valutazione dei titoli e dei servizi e relative note).*

*Leggere attentamente della CM 29.12.2005 n. 94 prot. 4562 i seguenti articoli e allegati:*

*art. 2, art. 3, art. 4, art.9 ( si raccomanda una lettura approfondita).*

*Leggere attentamente le schede di Libero Tassella contenute nel presente vademecum sulla mobilità 2008/2009 di cui la presente scheda è parte integrante.*

*Per la compilazione dei modelli di domanda attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nei seguenti allegati:*

*scuola dell'infanzia allegato G3*

*scuola primaria allegato H3*

*scuola secondaria primo grado allegato I/4*

*scuola secondaria secondo grado allegato J/4.*

*Si ricorda di datare e firmare l'istanza di mobilità.*

*Per la dichiarazione dei servizi, prestati prima dell'immissione in ruolo, utilizzare l'allegato D all'O.M. 94/2005.*

*Per la compilazione delle dichiarazioni personali ai sensi del DPR 445 del 28.12.2005 così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, utilizzare i modelli prestampati proposti dalla Gilda degli insegnanti compilando ovviamente le sole parti che interessano e barrando quelle che non interessano. Le dichiarazioni vanno datate e firmate.*

*Tutti i modelli e gli allegati citati nella presente scheda sono contenuti nel presente lavoro.*

*Per consulenza sulla mobilità i neo immessi in ruolo possono rivolgersi alle sedi provinciali della Gilda degli insegnanti il cui elenco è reperibile sul sito [www.gildains.it](http://www.gildains.it)*

## **Il rapporto di lavoro a tempo parziale**

Sono giunti vari quesiti sul part-time e il tempo utile computabile per i 180 giorni. E' nostro intento fornire precisi riferimenti normativi per quanto riguarda il computo dei 180 giorni nella fattispecie del part-time in quanto la normativa pone la presenza minima dei 180 giorni come condizione necessaria ed indispensabile per la valutazione sia dell'anno di formazione sia dell'anno di prova

**L'OM 446 del 97, all'art.7.**” Tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale docente”, ai comma secondo,terzo,ottavo, recita che :

"...In sede di prima applicazione e per motivi di continuità didattica, la costituzione dei posti a tempo parziale può essere realizzata con una articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale), ovvero su non meno di tre giorni alla settimana in relazione alla programmazione educativa deliberata dal richiamato organo collegiale (tempo parziale verticale). La prestazione lavorativa a tempo parziale potrà, altresì, concentrarsi su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia organizzativa prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I relativi rapporti di lavoro nei singoli ordini e gradi di scuola vengono regolati secondo le modalità indicate ai commi precedenti.....Omissis..... ".....Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento

stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma,del C.C.N.L.

Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito." Indispensabile rimane il requisito di prestare, nel periodo di prova, perlomeno 180 giorni di servizio utile, anche se per orario inferiore a quello di cattedra. Per gli insegnanti degli ordini di scuola superiori al grado primario, l'art. 438, comma 2, del Testo Unico permette l'effettuazione dell'anno di prova e di formazione anche con orario inferiore a quello di cattedra.

Per gli insegnanti della scuola elementare e materna occorre procedere tenendo conto del tipo di tempo parziale in cui si trovano a lavorare; trattandosi di tempo parziale con un'articolazione del servizio su tutti i giorni lavorativi, cd tempo parziale orizzontale, si possono raggiungere i 180 giorni utili per la validazione dell'anno di prova e di formazione; negli altri due casi previsti dall' "OM 446/97 e cioè il tempo parziale su non meno di tre giorni alla settimana o "...su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia.." scolastica preme ricordare che, in mancanza di

**regolamentazione specifica che limiti la validità del servizio prestato come part-time verticale, lo stesso periodo è calcolato, al pari del part-time orizzontale, come se fosse a tempo pieno.**

E' responsabilità del dirigente scolastico, comunque, procedere alla rilevazione puntuale degli effettivi giorni di servizio prestati.

## **2. Esempio di calcolo plausibile per part-time verticale**

Di seguito è indicato, a mo' di esempio, il computo dei 180 giorni per il part-time verticale. In effetti si possono raggiungere i 180 giorni di lavoro effettivi che vanno verificati alla fine dell'anno scolastico

**Ecco un'ipotesi plausibile e un calcolo dei possibili giorni.**

**Le settimane lavorative in un anno scolastico sono minimo 32. Nel caso di 3 giorni lavorativi alla settimana di part-time si fa  $3 \times 32 = 96$  gg. A questi giorni si possono aggiungere, la legge lo permette ,altri giorni come: tutte le domeniche (32 gg)+ il giorno libero (al 60%=19gg) + i giorni festivi(6gg) + le 4 giornate di riposo previste dalla lettera b) art. 1 della legge n. 937/97+le vacanze di natale (14gg) + pasqua(6gg) + giorni di partecipazione come funzione docente(circa in % 16gg nell'anno scolastico)\*- La somma dà 193 giorni e già ci siamo. Si possono aggiungere ancora corsi di formazione o aggiornamento.....ne segue che chi vuole raggiungere i 180 giorni previsti per la validità dell'anno ce la può fare...**

---

**\*(impegno funzione docente- 80 h all'anno=100%; 60%=48h/3 ore al giorno(fa 9 ore alla sett**

# **Contratto mobilità 2008/2009**

## **MOBILITA' TERRITORIALE A DOMANDA E D'UFFICIO – DESTINATARI**

1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A con o senza sede definitiva di titolarità.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente, educativo assunto dopo l'entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale o successiva all'1/9/1999 – con esclusione del personale di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente Contratto – non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2008/09 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2006 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2005 o precedente. Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all'altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza effettiva, per almeno tre anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 15 marzo 2005.

Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la titolarità della sede ai sensi degli articoli 36 e 59 del CCNL, al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento ( articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale titolare nella provincia.

3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d'ufficio e l'ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.

4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento o l'utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto. imana)=16 gg)

### **FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI**

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti nell'ambito del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale

I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell' articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell'ambito

della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verranno trasferiti d'ufficio con punti zero.

Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante verrà assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

## **SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'**

1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino vacanti e compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009.

Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:

- 1) attività di sostegno;
- 2) corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali;
- 3) dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;
- 4) posti per l'insegnamento della lingua straniera appartenenti all'organico funzionale di circolo della scuola primaria;
- 5) posti attivati presso strutture ospedaliere;
- 6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola primaria, per i quali esiste il ruolo speciale).

Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale di circolo stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonché i posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali.

Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell'organico funzionale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l'insegnamento della lingua straniera dell'organico funzionale di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua straniera (1) I suddetti docenti possono esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza di tale indicazione la priorità viene attribuita al posto di lingua.

L'organico funzionale di scuola dell'infanzia ed primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.

Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell'infanzia sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le strutture ospedaliere, ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell'organico funzionale, di sostegno e di tipo speciale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro del circolo medesimo. L'organico funzionale delle sezioni aggregate a scuole secondarie di I grado è richiedibile mediante l'indicazione del codice al quale è assegnato l'organico funzionale medesimo.

Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di organico-sede (compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli della dotazione organica provinciale (D.O.P.) - con l'esclusione della scuola dell'infanzia e primaria - e a quelli della D.O.S della scuola secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito riportate.

Si può dar luogo alle operazioni della III fase - trasferimenti da fuori provincia e passaggi - solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale, sulla dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.

Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, in relazione all'eventuale restituzione al ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all'inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.

Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico.

1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art.11, comma 9, della legge 124/1999. Per la classe di concorso A077 non si effettuano passaggi di ruolo, in quanto non ancora definiti i relativi titoli di accesso a regime. Sono consentiti esclusivamente i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra di tutti coloro che sono in possesso della prescritta abilitazione e sono già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che vi abbiano prestato 360 giorni di servizio.

2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

- a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l'organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);
- b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
- c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;

Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2.

3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si renderanno vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.

4. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano l'equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso l'attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

5. Le operazioni di mobilità del personale A.T.A. relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

6. Ai fini della ripartizione dei posti di cui ai precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le operazioni di mobilità relative alla terza fase l'eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale, e che tra le preferenze sia compreso almeno un codice sintetico di tipo provincia, di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto.

---

*(1) Sono comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti dall'istituzione di nuovi indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell'organico di diritto dell'A.S. a cui si riferiscono le operazioni di mobilità.*

## **ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI**

I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta nella scuola elementare e nella secondaria di I grado verranno disposti sui Centri Territoriali soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i relativi codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.

I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta nella scuola elementare e nella secondaria di I grado verranno disposti sui Centri Territoriali soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i relativi codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.

Nell'ambito di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il trasferimento è disposto su cattedre.

10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini dell'assegnazione del tipo posto "cattedre", avviene secondo il seguente ordine:

- 1) cattedre interne alla scuola;
- 2) cattedre orario esterne stessa sede;
- 3) cattedre orario esterne fuori sede;

tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più scuole dello stesso o di diverso comune.

11. All'interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente verrà assegnata la prima scuola in cui sia disponibile una cattedra secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.

12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell'ambito di ognuno dei predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.

Nell'ambito di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il trasferimento è disposto su cattedre.

10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini dell'assegnazione del tipo posto "cattedre", avviene secondo il seguente ordine:

- 1) cattedre interne alla scuola;
- 2) cattedre orario esterne stessa sede;
- 3) cattedre orario esterne fuori sede;

tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più scuole dello stesso o di diverso comune.

11. All'interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente verrà assegnata la prima scuola in cui sia disponibile una cattedra secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.

12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell'ambito di ognuno dei predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.

13. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.

14. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto.

15. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all'art. 7 punti II) e IV) del presente contratto.

16. Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie, in attesa di sede definitiva, immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.

17. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado, in attesa di sede definitiva, possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

18. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94. (1)

19. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito presso l'istituto statale "Romagnoli" o in altri istituti autorizzati dal ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal ministero.

20. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell' art. 279, del D.L.vo n. 297/94.

21. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e sordastri) è richiesto: il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.Lvo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.

22. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, comune, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

23. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il trasferimento sarà disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.

24. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le seguenti modalità:

a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente;

b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all' O.M. sulla mobilità.

25. Nell'ambito del sostegno, verranno esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell'istituto di titolarità, poi negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni vicini secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine :

- sostegno per minorati psicofisici;
- sostegno per minorati dell'udito;
- sostegno per minorati della vista.

---

*(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.*

*(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.*

26. In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di esperienza nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale nella prima, e seconda e terza fase. A tal fine, nell'articolo 14, comma 1, del presente contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.

27. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una priorità per la mobilità territoriale della seconda fase, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali ed ai corsi serali, a favore del personale che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

## **EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE –**

1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:

A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell'organico sede che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;

- B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell'art.7 – TITOLO I – del presente contratto;  
trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell'art. 7 –TITOLO I – del presente contratto;
- C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art.7 – TITOLO I – del presente contratto;
- D) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 31 del TITOLO II del presente contratto;
- E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 32 del TITOLO II del presente contratto;
- E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
- F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente delle D.O.P. ed i docenti privi della sede), che non usufruiscono di alcuna precedenza (1).

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell'ambito delle operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curriculari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1) E2), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.

G) trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica provinciale (D.O.P.) che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;

H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curriculari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell'ambito della provincia;

I) trasferimenti d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedenti operazioni.

2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria é determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d'ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici (o, per i titolari su D.O.P., dagli uffici scolastici provinciali) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste é dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria é determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

## **ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI**

### **A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO**

#### **I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO**

##### **Tipo di servizio Punteggio**

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) Punti 6

- A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) **Punti 6**
- B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4) **Punti 3**
- B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) **Punti 3**
- B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) **Punti 3**
- B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
- se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità **Punti 0,5**
  - se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolarità **Punti 1**
- C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis).
- Per ogni ulteriore anno di servizio: **Punti 6**
- entro il quinquennio **Punti 2**
  - oltre il quinquennio **Punti 3**
- C1) per la sola scuola primaria:
- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) **Punti 1,5**
  - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) **Punti 3**
- D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) **Punti 10**

## II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)

### Tipo di esigenza Punteggio

- A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) **Punti 6**
- B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) **Punti 4**
- C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro **Punti 3**

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) **Punti 6**

### III - TITOLI GENERALI (15)

#### Tipo di titolo Punteggio

- A) per ogni promozione di merito distinto ..... **Punti 3**
- B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) **Punti 12**
- C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni diploma .....(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) **Punti 5**
- D) per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza(12)..... **Punti 3**
- E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)
- per ogni corso( è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici ) **Punti 1**
- F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) **Punti 5**
- G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"(si valuta un solo titolo) **Punti 5**
- H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università..... **Punti 1**
- I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame..... **Punti 1**
- N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di **Punti 10**

# MODULISTICA

## Scuola dell'Infanzia

- [MODULO A1](#) domanda di trasferimento
- [Allegato D. Dichiarazione dell'anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria](#)
- [Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni](#)
- [Dichiarazione di residenza anagrafica mobilità 2008-2009](#)
- [Pluridichiarazione per usufruire della precedenza di cui alla legge 104/92](#)
- [Dichiarazione personale dei fratelli/sorelle/parenti che non sono in grado di assistere il genitore/fratello/sorella disabile](#)

## Scuola Primaria

- [MODULO B1](#) domanda di trasferimento
- [Allegato D. Dichiarazione dell'anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria](#) (elaborazione a cura di Giovanni Cadoni della Gilda degli insegnanti di Bologna)
- [Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni](#)
- [Dichiarazione di residenza anagrafica mobilità 2008-2009](#)
- [Pluridichiarazione per usufruire della precedenza di cui alla legge 104/92](#)
- [Dichiarazione personale dei fratelli/sorelle/parenti che non sono in grado di assistere il genitore/fratello/sorella disabile](#)

## Scuola Secondaria di I Grado

- [MODULO C1](#) domanda di trasferimento
- [Allegato D. Dichiarazione dell'anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola secondaria](#)
- [Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni](#)
- [Dichiarazione di residenza anagrafica mobilità 2008-2009](#)
- [Pluridichiarazione per usufruire della precedenza di cui alla legge 104/92](#)
- [Dichiarazione personale dei fratelli/sorelle/parenti che non sono in grado di assistere il genitore/fratello/sorella disabile](#)

## Scuola Secondaria di II Grado e Artistica

- [MODULO D1](#) domanda di trasferimento
- [Allegato D. Dichiarazione dell'anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola secondaria](#)
- [Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni](#)
- [Dichiarazione di residenza anagrafica mobilità 2008-2009](#)

- [Pluridichiarazione per usufruire della precedenza di cui alla legge 104/92](#)
- [Dichiarazione personale dei fratelli/sorelle/parenti che non sono in grado di assistere il genitore/fratello/sorella disabile](#)

## **Personale educativo**

- [ALLEGATO A](#) domanda di trasferimento
- [Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni](#)
- [Dichiarazione di residenza anagrafica mobilità 2008-2009](#)
- [Pluridichiarazione per usufruire della precedenza di cui alla legge 104/92](#)
- [Dichiarazione personale dei fratelli/sorelle/parenti che non sono in grado di assistere il genitore/fratello/sorella disabile](#)

## TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 5 febbraio 2008.

2. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall'art. 14 del C.C.N.I. siglato, per l'a.s 2008/2009, in data 20 dicembre 2007, sono i seguenti :

a) personale docente

*scuola dell'infanzia*

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....3 aprile

2 - pubblicazione dei movimenti.....24 aprile

*scuola primaria*

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....13 marzo

2 - pubblicazione dei movimenti.....9 aprile

*scuola secondaria di I grado*

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....19 maggio

2 - pubblicazione dei movimenti .....16 giugno

*scuola secondaria di II grado*

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....21 aprile

2 - pubblicazione dei movimenti.....19 maggio

b) personale educativo

1 - termine ultimo comunicazione all'ufficio delle domande di mobilità dei posti disponibili.....21 aprile

2 - pubblicazione dei movimenti.....12 maggio

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio scolastico provinciale (1) della provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio.

2. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (2); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (3); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (4). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.

3. Qualora l'interessato presti servizio in una provincia diversa da quella di titolarità, le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici scolastici provinciali della provincia di titolarità del medesimo personale.

4. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

5. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.

6. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'art. 9 del contratto sulla mobilità.

7. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

-----  
(1) Ex Provveditorato agli Studi.

(2) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.

(3) Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono indicare, nello spazio riservato all'istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta devono indicare nello spazio riservato all'unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale.

(4) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998 e successive integrazioni.

## DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo disponibile nella rete INTRANET ed INTERNET. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.

2. Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli D riportati negli allegati alla presente ordinanza, ovvero dal certificato di servizio.

3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti (1).

4. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione.

5. Relativamente alla lettera c) del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto II - esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il

medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

6. A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime (2), le promozioni per merito distinto, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e) della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.

7.I responsabili degli Uffici scolastici provinciali potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate.(4)

8.Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

-----  
(1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica e' anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

(3) L'interessato, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, può presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

(4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt.71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3.

## **ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED IPASSAGGI PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio scolastico provinciale competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui alla legge 675/96. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

2. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio scolastico provinciale cui è stata presentata la domanda.

3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici provinciali provvedono alle relative comunicazioni:

- alla scuola o istituto di provenienza;
- alla scuola o istituto di destinazione;
- al locale dipartimento provinciale del tesoro.

4. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all'Ufficio scolastico provinciale competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

## **INDICAZIONI DELLE PREFERENZE**

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulodomanda.

2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- a) scuola
- b) circolo (1);
- c) distretto;
- d) comune;
- e) provincia;
- f) dotazione organica provinciale (2);
- g) dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore;
- h) centri territoriali (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta).

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. In tal caso possono essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.

4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d) ed e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione (3). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato nel successivo art. 10, comma 3.

Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.

6. Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell'infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.
8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
9. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.
10. Per l'attribuzione di posti di scuola primaria e secondaria di I grado per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, l'interessato deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole.
11. Nel caso di distretto interprovinciale si tiene conto solo di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale è riferita l'indicazione utilizzata.
12. I docenti neo-assunti che partecipano alla seconda fase del movimento per l'assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.

-----

- (1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell'organico funzionale di circolo - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola dell'infanzia similamente devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.
- (2) Le dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo mediante l'utilizzo degli specifici codici. L'indicazione del codice provincia non è comprensiva, infatti, dei posti delle dotazioni organiche provinciali.
- (3) Ai fini dei movimenti effettuati ai sensi delle presenti disposizioni si tiene conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.

## **ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI**

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico provinciale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

2.L'Ufficio scolastico provinciale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico provinciale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art.12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art. 9, 5° comma, delle presenti disposizioni. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

- 
- (1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici scolastici provinciali di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

